



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Giuseppe Rosario MAZZEO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
65	25/05/2026	207	01	01

Oggetto:

P.S.R. CAMPANIA 2000-2006 – MISURA H Imboschimento delle superfici agricole. Decadenza per cause di forza maggiore ditta Michelangelo Primavera subentrata a Arminio Palmina n.d. 34130185001.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il Regolamento (CE) n. 1257/99 – Misura H “Imboschimento delle superfici agricole” ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
- b. che il Programma Attuativo del Regolamento (CE) n. 1257/99 – Misura H è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2001) 1166 in data 03/05/2001 e adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1566 del 10/03/2000;
- c. che la Regione Campania con Delibera di Giunta n° 412 del 12/03/2004 ha approvato le disposizioni di attuazione della misura H, relative all’imboschimento delle superfici agricole e pubblicato il bando per la presentazione delle domande di adesione entro 40 giorni dalla pubblicazione, avvenuta sul numero speciale del BURC n. 22 del 03/05/2006;

CONSIDERATO che, con domanda n. 34130185001, acquisita al protocollo con n. 27383 del 14.06.2005, ai sensi del Regolamento descritto in premessa, la ditta Arminio Palmina Eleonora nata a *****OMISSIS*****, è stata ammessa al regime di aiuti e premi con decreto dirigenziale 59 del 07/10/2004, per la realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno misto a ciclo medio/lungo di ettari 4.00.00, nel Comune di Vallata (AV), foglio 13 p.lle 69-128-129, regolarmente realizzato e collaudato;

CONSIDERATO altresì, che alla conduzione dell’impianto è subentrata la ditta Michelangelo Primavera, nato a *****OMISSIS*****;

VISTO il Reg. (CE) 2419/2001 della Commissione del 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio e il Decreto Ministeriale n° 494/98 che adotta il Regolamento recante le norme di attuazione del Reg. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

VISTA la richiesta di autorizzazione all’estirpazione dell’impianto arboreo a ciclo lungo e la relazione tecnica, inviate dalla ditta Michelangelo Primavera con pec acquisita al prot. n. 0469841/2026 del 21/05/2026;

VISTA la relazione tecnica del dr. Biagio Ricciardelli iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Agrotecnici Laureati della Provincia di Avellino, al n. 93 di posizione, Cod. Fisc. *****OMISSIS*****,

VISTA la normativa che disciplina il recesso degli impegni assunti per i casi di forza maggiore e casi eccezionali ed in particolare: l’art. 2 del Reg. UE n° 1306/2013, art. 4 del Reg. UE n° 640/2014 e l’art. 8 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole che reca le norme di attuazione dell’abrogato Reg. CEE n° 2080/92;

CONSIDERATO che nella relazione è stata evidenziata la necessità di taglio anticipato in quanto, a causa delle avverse condizioni pedo-climatiche e degli attacchi di patogeni fungini e di entomofagi, le piante presentano uno sviluppo stentato, con chiome ridotte che hanno reso non più economica la coltivazione dell’impianto;

VISTA la nota della Direttrice n. 137118 del 14/03/2022 con la quale è stato trasmesso il parere dell’Assistenza Tecnica con il quale si ritiene che si possa considerare legittima, come causa sopravvenuta di forza maggiore, l’impossibilità per il beneficiario di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal piano di coltura sottoscritto in fase di concessione del beneficio e, quindi, adottare un decreto di decadenza totale, senza però procedere alla richiesta di restituzione delle somme percepite, in quanto trattasi per l’appunto di cause non prevedibili e, comunque, non dipendenti dalla volontà del beneficiario e tanto meno dalla sua negligenza;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di riconoscere alla ditta Michelangelo Primavera il recesso degli impegni assunti per cause di forza maggiore, senza restituzione delle somme percepite, alla stregua dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dott. agr. Luigi Salzano.

DECRETA

Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

1. **DICHIARARE LA DECADENZA TOTALE**, per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 8, comma 2, punto e) del Decreto Ministeriale 494/98 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi), senza restituzione delle somme percepite dell'impianto di arboricoltura da legno misto a ciclo medio/lungo intestato alla ditta Michelangelo Primavera nato a *****OMISSIS***** , di ettari 4.00.00, nel Comune di Vallata (AV), foglio 13 p.IIe 69-128-129;
2. **Dare atto** che la suddetta ditta, per i motivi sopra riportati, decade, a far data dal presente provvedimento, da tutti gli obblighi previsti nel piano di coltura e conservazione sottoscritto;
3. **NOTIFICARE** il presente Decreto alla ditta Michelangelo Primavera;

Il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013.

II DIRIGENTE

Giuseppe Rosario MAZZEO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa